

---

# **Linee Guida Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche**

*Release stabile*

**AGID**

**10 lug 2020**



<b>1 Istruzioni per la consultazione pubblica</b>	<b>3</b>
1.1 Informazioni sulla consultazione . . . . .	3
1.2 Esiti della consultazione . . . . .	3
1.3 Destinatari . . . . .	3
1.4 Obiettivo della consultazione . . . . .	3
1.5 Come partecipare . . . . .	4
<b>2 Introduzione e riferimenti normativi</b>	<b>5</b>
<b>3 Indice dei domicili digitali</b>	<b>7</b>
3.1 Sistema informativo . . . . .	7
3.2 Registrazione . . . . .	8
3.3 Elezione e Gestione del domicilio digitale . . . . .	8
3.4 Consultazione dell'INAD . . . . .	10
3.5 Estrazione dei dati dall'INAD . . . . .	11
3.6 Verifica dei domicili digitali . . . . .	11
3.7 Accessibilità e standardizzazione . . . . .	11
3.8 Sicurezza dei sistemi e dei dati . . . . .	11
3.9 Disponibilità del servizio . . . . .	12
3.10 Trattamento dei dati personali . . . . .	12
<b>4 Acquisizione dall'INI-PEC degli indirizzi PEC dei professionisti</b>	<b>13</b>
<b>5 Trasferimento dei dati all'ANPR</b>	<b>15</b>
<b>6 Definizione delle modalità di verifica dei domicili digitali</b>	<b>17</b>
<b>7 Ambito di utilizzo del domicilio digitale</b>	<b>19</b>
<b>8 Disposizioni finali</b>	<b>21</b>



---

**Consultazione pubblica**

La consultazione pubblica per questo documento è attiva dal 8 giugno al 10 luglio 2020.

---

Questo documento raccoglie il testo delle *linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese*, disponibile per la consultazione pubblica.

[Leggi le istruzioni per la consultazione](#)

[Vai al testo delle linee guida:](#)



---

## Istruzioni per la consultazione pubblica

---

### 1.1 Informazioni sulla consultazione

- **Durata della consultazione:** dal 8 giugno al 10 luglio 2020
- **Settore:** ICT

### 1.2 Esiti della consultazione

I risultati della consultazione pubblica on line saranno presi in considerazione dalla [Agenzia per l'Italia Digitale](#)<sup>1</sup> per la redazione del testo definitivo delle linee guida.

### 1.3 Destinatari

Le persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese per dare seguito al diritto di elezione di un domicilio digitale.

Tutte le pubbliche amministrazioni che per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali necessitano dei domicili digitali eletti da persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese.

### 1.4 Obiettivo della consultazione

Le linee guida sono redatte per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale ai sensi dell'[art. 6-quater](#)<sup>2</sup> del Codice stesso.

---

<sup>1</sup> <http://www.agid.gov.it/>

<sup>2</sup> [https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/\\_rst/capo1\\_sezione2\\_art6-quater.html](https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2017-12-13/_rst/capo1_sezione2_art6-quater.html)

## 1.5 Come partecipare

Le linee guida dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese sono pubblicate su [Docs Italia](#)<sup>3</sup> ed è possibile commentarle su [Forum Italia](#)<sup>4</sup>.

È possibile inviare i propri commenti fino a 10 luglio 2020.

---

<sup>3</sup> <https://docs.italia.it/AgID/domicilio-digitale/lg-domiciliodigitalecittadino-docs/it/stabile/index.html>

<sup>4</sup> <https://forum.italia.it/c/documenti-in-consultazione/linee-guida-domicilio-digitale>



---

### Introduzione e riferimenti normativi

---

Le presenti Linee Guida, adottate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni (di seguito CAD) e della Determina AgID n. 160 del 2018 recante "Regolamento per l'adozione di linee guida per l'attuazione del Codice dell'Amministrazione Digitale", stabiliscono le modalità di realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel Registro Imprese (di seguito indicato con l'acronimo INAD) nonché le modalità di accesso allo stesso.

L'INAD, ai sensi dell'articolo 6-quater del CAD, è realizzato e gestito dall'AGID (di seguito "Gestore INAD") che vi provvede avvalendosi di InfoCamere S.c.p.A. quale struttura informatica delle Camere di commercio già deputata alla gestione dell'elenco INI-PEC, di cui all'articolo 6-bis del CAD.

Le presenti Linee Guida sono state redatte sulla scorta della seguente normativa di riferimento:

- CAD: articolo 1, comma 1, lett. n-ter, e articoli 3-bis, 6, 6-quater, 6-quinquies, 14-bis, 50, 64, 64-bis, 65 e 71;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE [Regolamento eIDAS];
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio [GDPR];
- Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come da ultimo modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 [Codice in materia di protezione dei dati personali];
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" [TUDA].



---

### Indice dei domicili digitali

---

L'INAD è l'elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter, del CAD destinati alle comunicazioni aventi valore legale effettuate dai soggetti privati o dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD e, con riferimento a questi ultimi, altresì alle comunicazioni connesse al conseguimento di finalità istituzionali.

Il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata, di seguito PEC, o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale [articolo 1, comma 1, lett. n-ter del CAD].

Possono eleggere il proprio domicilio digitale mediante iscrizione nell'elenco INAD:

- a. le persone fisiche che abbiano compiuto il 18° anno di età e abbiano la capacità di agire;
- b. gli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e, quindi, all'iscrizione del proprio domicilio digitale negli elenchi di cui agli articoli 6-bis (INI-PEC) o 6-ter (IPA) del CAD.

### 3.1 Sistema informativo

Il sistema INAD, anche attraverso il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis, comma 1, del CAD, rende disponibili:

- il domicilio digitale dei soggetti che lo hanno eletto,
- le funzioni necessarie per la gestione del proprio domicilio digitale,
- le istruzioni per accedere all'assistenza.

## 3.2 Registrazione

I soggetti di cui al precedente capitolo 2, lett. a) e b), che intendono eleggere il proprio domicilio digitale, devono preventivamente registrarsi al servizio INAD accedendo allo stesso mediante uno degli strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del CAD, ovvero:

- il sistema pubblico di identità digitale (SPID);
- la carta d'identità elettronica (CIE);
- la carta nazionale dei servizi (CNS).

Per gli enti di diritto privato la registrazione deve essere effettuata dal legale rappresentante dell'ente.

In fase di registrazione, INAD

- per le persone fisiche:
  - a. acquisisce automaticamente il nome, il cognome e il codice fiscale, mediante il sistema di identificazione utilizzato (SPID/CIE/CNS);
  - b. richiede l'inserimento della provincia di residenza e l'indirizzo e-mail di contatto;
  - c. dalla data in cui sarà assicurata l'interoperabilità con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR, verifica la provincia di residenza inserita in fase di registrazione e, laddove diversa da quella inserita dall'utente, la propone all'utente in modo vincolante;
- per gli enti di diritto privato:
  - a. acquisisce automaticamente il nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante, mediante il sistema di identificazione utilizzato (SPID/CIE/CNS);
  - b. richiede l'inserimento della denominazione, della provincia in cui è stabilita la sede legale, del codice fiscale dell'ente e l'indirizzo e-mail di contatto dell'ente o del legale rappresentante.

Sia per le persone fisiche sia per gli enti di diritto privato, i dati personali trattati da INAD in fase di registrazione sono unicamente quelli essenziali per l'identificazione del soggetto:

- nome, cognome, codice fiscale, provincia di residenza e indirizzo e-mail di contatto della persona fisica;
- nome, cognome, codice fiscale del legale rappresentante dell'ente e indirizzo e-mail di contatto dell'ente o del legale rappresentante.

La registrazione degli enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese è soggetta alle seguenti verifiche automatizzate:

- associazione del codice fiscale dell'ente di diritto privato con quello del suo legale rappresentante, tramite i servizi applicativi offerti dall'Anagrafe Tributaria;
- assenza dell'ente di diritto privato nel Registro Imprese;
- assenza dell'ente di diritto privato nell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA).

Nel caso in cui l'ente di diritto privato risulti già presente all'interno del Registro Imprese o nell'IPA, non è consentita la registrazione al sistema INAD e, conseguentemente, è preclusa la possibilità di eleggere il domicilio digitale.

## 3.3 Elezione e Gestione del domicilio digitale

Completata la registrazione, i soggetti di cui al capitolo 2, lett. a) e b) utilizzano le funzionalità rese disponibili dal sistema INAD per:

- eleggere il proprio domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato del quale siano titolari;
- visualizzare il domicilio digitale eletto;
- modificare il domicilio digitale eletto;
- modificare l'indirizzo e-mail di contatto;
- modificare la provincia di residenza o la provincia in cui è stabilita la sede legale dell'ente;
- cessare il domicilio digitale eletto;
- visualizzare i dati acquisiti da INAD nel processo di registrazione di cui al paragrafo 2.2;
- visualizzare le informazioni relative al proprio utilizzo del sistema INAD;
- visualizzare le informazioni storiche relative all'elezione, modifica e cessazione del proprio domicilio digitale.

L'accesso a tutte le funzionalità rese disponibili dal sistema INAD è assicurato anche tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis, comma 1, del CAD.

Dalla data in cui sarà assicurata l'interoperabilità con l'Anagrafe nazionale della popolazione, il sistema INAD procede automaticamente all'aggiornamento della provincia di residenza delle persone fisiche ad ogni variazione risultante dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.

Alla luce dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, il domicilio digitale non può essere eletto presso un servizio di posta elettronica certificata gestito da una pubblica amministrazione.

I soggetti di cui al capitolo 2, lett. a) e b) possono eleggere un solo domicilio digitale.

Il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza, previste dalla legge, di altre persone fisiche.

Lo stesso indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato non può essere utilizzato da soggetti diversi come domicilio digitale.

### **3.3.1 Ciclo di vita del domicilio digitale e aggiornamento dell'INAD**

Le fasi del ciclo di vita del domicilio digitale sono le seguenti:

- elezione: dichiarazione del domicilio digitale mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di un indirizzo elettronico di recapito certificato qualificato;
- modifica: cessazione del domicilio digitale in uso e contestuale elezione di un nuovo domicilio digitale;
- cessazione: cancellazione del domicilio digitale dall'INAD, fatta salva la possibilità di reperire, tramite lo stesso indice, tutte le informazioni storiche relative ad elezione, modifica e cessazione del domicilio.

Ciascuna fase del ciclo di vita del domicilio digitale è così strutturata:

- richiesta telematica al Gestore INAD concernente l'elezione, la modifica o la cessazione del domicilio digitale;
- pubblicazione o cessazione del domicilio digitale.

La richiesta telematica al Gestore INAD, a sua volta, consta delle seguenti fasi:

- autenticazione: accesso della persona fisica o, nel caso di enti di diritto privato, del suo legale rappresentante con uno degli strumenti di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-novies del CAD;
- richiesta: presentazione dell'istanza con l'indicazione dell'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o presso un servizio elettronico di recapito certificato qualificato da utilizzare come domicilio digitale e delle altre informazioni di cui al paragrafo 2.2;

- validazione: conferma della richiesta di elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale. Nei primi due casi, INAD verifica l'esistenza e lo stato dell'indirizzo elettronico indicato presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o l'esistenza, lo stato e la titolarità dell'indirizzo elettronico eletto presso un servizio elettronico di recapito certificato qualificato; a tale verifica è vincolato l'esito della validazione, che è comunicato al richiedente presso il domicilio digitale qualora l'esito sia positivo ovvero, in caso di esito negativo o di cessazione del domicilio digitale, all'indirizzo e-mail di contatto fornito in fase di registrazione.

La richiesta telematica al Gestore INAD può essere annullata dall'utente prima della validazione.

Le operazioni relative alla presentazione della richiesta telematica al Gestore INAD sono tracciate e conservate nel rispetto della normativa vigente.

L'INAD è aggiornato quotidianamente mediante la pubblicazione, entro le ore 01:00, di tutte le informazioni relative alle richieste telematiche validate entro le ore 23:59 del giorno precedente. Durante la fase di aggiornamento, l'INAD non è consultabile.

All'esito positivo della pubblicazione dell'elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale, l'INAD invia una comunicazione recante l'esito dell'operazione e il relativo riferimento temporale, al domicilio digitale o, in caso di cessazione, all'indirizzo e-mail di contatto.

### 3.3.2 Certificazione e storicizzazione delle operazioni sul domicilio digitale

Al fine di dare evidenza delle operazioni effettuate dall'utente durante le fasi di elezione, modifica e cessazione del domicilio digitale, viene generata la tracciatura delle stesse operazioni, mediante registrazione, su supporto informatico:

- della modalità di identificazione dell'utente (SPID, CNS o CIE);
- della data e dell'ora di accesso al sistema INAD;
- della data, dell'ora e del tipo di operazione effettuata (elezione, modifica, cessazione del domicilio digitale) e del domicilio digitale a cui è riferita l'azione;
- della data e dell'ora di validazione o annullamento della richiesta telematica al Gestore INAD.

I dati della tracciatura sono associati al soggetto richiedente e inviati in conservazione. I dati sono disponibili per dieci anni dalla data di cessazione del domicilio digitale.

Il sistema INAD genera altresì la tracciatura di tutte le attività di elezione, modifica e cessazione dei domicili digitali quotidianamente richieste. I relativi dati sono inviati in conservazione per i dieci anni successivi alla trasmissione al sistema di conservazione.

## 3.4 Consultazione dell'INAD

La consultazione on-line dell'INAD, ai sensi dell'articolo 6-quinquies del CAD, è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione.

L'accesso ai dati contenuti nell'INAD avviene attraverso l'uso di uno dei seguenti parametri di ricerca:

- codice fiscale: consente di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione;
- cognome, nome e provincia di residenza: consentono di ottenere il domicilio digitale ad essi corrispondente al momento della consultazione, nonché, in una scheda di dettaglio, il codice fiscale associato al domicilio;
- denominazione dell'ente e provincia in cui è stabilita la sede legale: consentono di ottenere il domicilio digitale ad essi corrispondente al momento della consultazione, nonché, in una scheda di dettaglio, il codice fiscale associato al domicilio;

- domicilio digitale: consente di ottenere il codice fiscale del soggetto o dell'ente a cui il domicilio è associato al momento della consultazione;
- domicilio digitale, codice fiscale e data: consentono di verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato.

### 3.5 Estrazione dei dati dall'INAD

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e utilizzando modalità operative che garantiscano l'interoperabilità, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del CAD accedono gratuitamente alle funzionalità di cui al precedente paragrafo 2.4, al fine di ottenere puntualmente o massivamente i dati contenuti nell'INAD, ovvero a servizi evoluti di estrazione dei dati da regolamentarsi tramite apposite convenzioni, in ottemperanza all'articolo 50 del CAD e nel rispetto del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali.

### 3.6 Verifica dei domicili digitali

La responsabilità connessa alla comunicazione dei dati presenti nell'INAD, ivi incluso l'indirizzo elettronico, ai sensi del TUDA è in capo a ogni singolo soggetto che elegge il domicilio digitale in INAD.

In caso di contestazione, anche da parte di terzi, in ordine alla titolarità del domicilio digitale, il Gestore INAD può disporre la temporanea cancellazione del domicilio digitale dall'INAD, sino alla definizione della contestazione.

Il Gestore INAD effettua i controlli previsti al capitolo 5, sia in fase di elezione sia periodicamente, per la verifica dell'esistenza e dello stato degli indirizzi elettronici eletti come domicili digitali nell'INAD.

In fase di verifica periodica, nel caso in cui l'indirizzo elettronico risulti non funzionante o non più attivo, il Gestore INAD informa il soggetto interessato mediante comunicazione inviata all'indirizzo e-mail di contatto fornito in occasione della registrazione al sistema INAD e lo invita a ripristinare il corretto funzionamento dell'indirizzo elettronico o a modificarlo. Trascorsi, senza esito, 20 giorni dalla predetta comunicazione, il domicilio digitale è cessato d'ufficio dal Gestore INAD che ne dà notizia al soggetto interessato mediante comunicazione inviata all'indirizzo di contatto.

### 3.7 Accessibilità e standardizzazione

Ai sensi dell'articolo 71, comma 1-ter del CAD, le presenti Linee Guida sono dettate in conformità ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, alle discipline risultanti dal processo di standardizzazione tecnologica a livello internazionale e alle normative dell'Unione europea.

### 3.8 Sicurezza dei sistemi e dei dati

La gestione della sicurezza è effettuata dal Gestore INAD con procedure atte a garantire la sicurezza fisica, logica e organizzativa dei sistemi informatici nonché mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 GDPR.

Secondo quanto disposto dall'articolo 60 del CAD e coerentemente con il Piano Triennale, AGID ha inserito l'INAD nelle Basi dati di interesse nazionale e, pertanto, ne garantisce il pieno utilizzo secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione adeguati.

## **3.9 Disponibilità del servizio**

Il sistema INAD è disponibile tutto l'anno, per 23 ore giornaliere su 24. Le funzionalità del sistema INAD sono sospese nella fascia oraria dalle 00.00 alle 01.00, al fine di consentire l'aggiornamento del sistema.

Per garantire le attività di manutenzione dell'infrastruttura, in ogni caso, possono essere fissati periodi di interruzione programmata, oggetto di tempestiva comunicazione.

## **3.10 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 6, par. 1, lett. e) e par. 3, lett. b) del GDPR e all'articolo 2-ter del Codice Privacy, il trattamento dei dati personali inseriti nell'INAD è effettuato dal Gestore INAD, in qualità di titolare, nell'adempimento delle attribuzioni di legge previste dagli artt. 3-bis, 6 e 6-quater del CAD e dalle presenti Linee Guida aventi natura di fonte normativa con valenza erga omnes (si veda, sul punto, il parere n. 2122 in data 10.10.2017 - affare n. 1654/2017 - reso dal Consiglio di Stato sul D. Lgs. 217/2017 recante modifiche e integrazioni al CAD).

Il Gestore INAD designa InfoCamere S.c.p.A. quale responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 GDPR.

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali di cui agli articoli 13-14 del GDPR è diffusa attraverso tutti i canali utilizzabili ai fini dell'elezione di domicilio.



---

### Acquisizione dall'INI-PEC degli indirizzi PEC dei professionisti

---

L'articolo 6-quater, comma 2, del CAD prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti nell'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) sia inserito anche nell'INAD, fermo restando il diritto del professionista di eleggerne uno diverso, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, e dell'articolo 6-quater, comma 2, del CAD.

A tal fine, il Ministero per lo Sviluppo Economico avvalendosi del Gestore dell'INI-PEC rende disponibili al Gestore dell'INAD gli indirizzi dei professionisti presenti nell'INI-PEC, tramite servizi informatici le cui specifiche tecniche sono definite in fase di sviluppo del sistema INAD.

L'inserimento nell'INAD degli indirizzi elettronici presenti nell'INI-PEC consta delle seguenti fasi:

1. recupero, tramite i suddetti servizi, degli indirizzi PEC dei professionisti inseriti nell'INI-PEC e messi a disposizione dal Gestore dell'INI-PEC al Gestore dell'INAD;
2. inserimento e pubblicazione nell'INAD di tutti gli indirizzi PEC presenti nell'INI-PEC. Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell'INAD l'ultimo indirizzo PEC cronologicamente dichiarato nell'INI-PEC;
3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell'INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell'INAD, con l'avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell'articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l'avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale, ai sensi dell'articolo 65, comma 5 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217; con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l'aggiornamento dell'INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell'albo a cui il professionista è iscritto.



---

### Trasferimento dei dati all'ANPR

---

Alla data di completamento dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), i domicili digitali eletti dalle persone fisiche e iscritti nell'INAD sono trasferiti al Ministero competente, come previsto all'articolo 6-quater, comma 3 del CAD, unitamente a tutti i dati oggetto di tracciamento, al fine di consentire l'accesso alle informazioni relative all'elezione, alla modifica o alla cessazione di ciascun domicilio digitale.



---

### Definizione delle modalità di verifica dei domicili digitali

---

Al fine della corretta gestione dell'INAD e dell'esecuzione delle verifiche di cui al precedente paragrafo 2.6, i Gestori PEC rendono disponibili al Gestore INAD servizi che consentano di verificare:

- l'esistenza dell'indirizzo PEC;
- lo stato di operatività dell'indirizzo PEC.

Analoghi servizi sono messi a disposizione dai gestori dei servizi elettronici di recapito certificato qualificato.



## CAPITOLO 7

---

### Ambito di utilizzo del domicilio digitale

---

L'utilizzo del domicilio digitale è disciplinato dall'articolo 6 del CAD.





## CAPITOLO 8

---

### Disposizioni finali

---

Le presenti Linee Guida, ai sensi degli artt. 5 e 8 del Regolamento allegato alla citata Determina AgID n. 160/2018:

- entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul sito istituzionale di AgID ai sensi dell'articolo 71 del CAD;
- possono essere soggette a revisione.